



Comune di Cavalese - Provincia di Trento

Ufficio Segreteria, Commercio, Relazioni con il Pubblico

Via S. Sebastiano, 7 - 38033 Cavalese
Tel. 0462/237539 Fax 0462/237550
e-mail: commercio@comunecavalese.it

N. 12897 di prot.

Cavalese, li 21.10.2011

Spett.le

**ESERCIZI DI COMMERCIO
AL DETTAGLIO
LL.SS.**

**PUBBLICI ESERCIZI
LL.SS.**

**ATTIVITA' ARTIGIANE
LL.SS.**

OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 539 DEL 26.03.2011: ALBO DELLE BOTTEGHE STORICHE DEL TRENINO.

In data 04 agosto 2010 è entrata in vigore la Legge Provinciale 30.07.2010 n. 17 che ha interamente riformato la materia del commercio, sostituendo e abrogando la precedente normativa contenuta nella legge provinciale 08.05.2000, n. 4 e relativi provvedimenti attuativi.

In particolare l'art. 63, al comma 3 della L.P. 17/2010, stabilisce che: *"Presso la struttura provinciale competente in materia di commercio è istituito l'albo delle botteghe storiche del Trentino. I requisiti per accedere all'albo, per la sua tenuta e per l'aggiornamento delle iscrizioni, nonché per l'assegnazione della targa di bottega storica, sono stabiliti dalla deliberazione prevista dal comma 2 e sono verificati dal comune territorialmente competente."*

La Giunta provinciale, in attuazione a quanto disposto dal citato art. 63, comma 3, con propria deliberazione n. 539 dd. 25.03.2011, ha approvato i criteri per la tenuta e aggiornamento dell'albo delle Botteghe storiche del Trentino e assegnazione della targa di Bottega Storica Trentina.

Premesso quanto sopra, siamo con la presente a informare le attività in indirizzo che, qualora interessate ad ottenere il riconoscimento di "Bottega Storica Trentina", potranno presentare apposita richiesta al Comune, non prima di aver verificato il possesso dei requisiti previsti.

Si allega a tal fine l'elenco dei requisiti previsti e il modulo di domanda.

Cordiali saluti.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(dott.ssa Bettina Pezzin)**

Allegato B

TENUTA E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DELLE BOTTEGHE STORICHE DEL TRENTINO E ASSEGNAZIONE DELLA TARGA DI BOTTEGA STORICA TRENTINA

Art. 1

Istituzione dell'albo delle botteghe storiche del Trentino.

1. E' istituito presso la struttura provinciale competente in materia di commercio, di seguito denominata "struttura provinciale", l'Albo delle botteghe storiche del Trentino, di seguito denominato "Albo".

Art. 2

Requisiti per il riconoscimento della qualifica di Bottega Storica Trentina.

1. Sono considerati botteghe storiche gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigiane (che esercitano attività di vendita dei propri prodotti), ancorché situati fuori dai luoghi storici del commercio, che presentano i seguenti requisiti:
 - a) svolgono la propria attività da almeno cinquant'anni negli stessi locali e nello stesso settore merceologico (o in settori affini), a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, insegna, gestione o di proprietà, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie dell'attività; tale requisito può essere oggetto di deroga nel caso di trasferimento in altri locali della città, purché sia rimasta inalterata la caratterizzazione merceologica o di servizio;
 - b) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, di elementi, strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo, visibili al pubblico, che offra una chiara visibilità alla persona comune, ossia non munita di particolari conoscenze tecniche e culturali, del collegamento funzionale e strutturale con l'attività svolta e dia il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività.
2. Il requisito di cui alla lettera a) del comma precedente può essere derogato nel caso in cui, allo scopo di riattivare una bottega storica, vengano rilevate attività commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande, oppure artigianali esercitate in passato per almeno cinquant'anni e poi cessate. In questo caso devono esserne ripristinate le caratteristiche originarie, anche mediante il restauro degli arredi e delle attrezzature a suo tempo utilizzati.
3. Non possono essere considerate botteghe storiche gli esercizi gestiti in franchising e gli esercizi che, per modalità di vendita o di caratterizzazione o localizzazione dell'attività, in relazione anche alla realtà territoriale del comune in cui sono situati, non corrispondono alle tipologie e alle finalità delle botteghe storiche.

Art. 3

Procedimento di verifica dei requisiti e di iscrizione all'Albo.

1. L'impresa presenta la domanda per il riconoscimento di bottega storica e conseguente iscrizione all'Albo, al comune territorialmente competente. Il comune verifica la sussistenza dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce con proprio provvedimento la qualifica di bottega storica assegnando la targa prevista dall'art. 5.
2. Il comune trasmette per via telematica, nel rispetto delle regole tecniche in materia, copia del provvedimento di cui al comma 1, con la relativa documentazione fotografica, alla struttura provinciale competente in materia di commercio, che provvede, entro i successivi 20 giorni, all'iscrizione all'Albo dell'esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa, del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o dell'attività artigiana oggetto del provvedimento comunale.
3. I comuni possono procedere direttamente al censimento delle botteghe storiche, previo assenso da parte dei soggetti interessati e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 2, con proprio provvedimento da trasmettere per via telematica, unitamente alla relativa documentazione fotografica, alla struttura provinciale competente in materia di commercio, che provvede, entro i successivi 20 giorni, alla relativa iscrizione all'Albo.

Art. 4

Controlli e cancellazione delle imprese dall'Albo.

1. I comuni provvedono ad una revisione periodica delle Botteghe storiche iscritte all'Albo con sede nel proprio ambito territoriale.
2. Le botteghe storiche che cessano la loro attività o che modificano sostanzialmente le caratteristiche che hanno determinato l'iscrizione all'Albo sono tenute a darne tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente, che provvede a comunicarlo per via telematica alla struttura provinciale competente in materia di commercio ai fini della loro cancellazione dall'Albo medesimo.
3. Qualora il comune accerti il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 nei confronti di una bottega storica situata sul proprio territorio e iscritta all'Albo, ne dà atto con proprio provvedimento, di cui trasmette copia per via telematica alla struttura provinciale competente in materia di commercio che provvede alla relativa cancellazione dall'Albo.

Art. 5

Targa di bottega storica.

1. Le botteghe storiche del Trentino iscritte all'Albo devono avvalersi, pena la cancellazione dall'Albo, della "targa di bottega storica", il cui logo è individuato nell'allegato B1). La targa viene fornita dal comune territorialmente competente e

deve essere esposta all'esterno del locale, in modo visibile al pubblico. La targa presenta le seguenti caratteristiche:

- a) non può avere dimensioni superiori a 40 cm di lunghezza e a 30 cm di altezza e deve essere realizzata con materiali idonei e coerenti con il contesto architettonico locale;
 - b) deve riportare la scritta "Bottega Storica Trentina" in colore mattone scuro (Modello colore RGB, 102, 0, 51) su sfondo giallo/panna (Modello colore RGB, 252, 245, 194).
2. Nel caso sia accertata l'impossibilità, per motivi architettonici e comunque di pubblico interesse, dell'utilizzo della targa in base alle suddette modalità, il comune ne consente l'utilizzo mediante tecniche o modalità alternative.
 3. Il logo di cui all'allegato B1) può essere utilizzato dalle singole botteghe storiche anche nel proprio materiale pubblicitario/promozionale.

ALLEGATO B 1)



Marca
da bollo

Spettabile
COMUNE DI

Oggetto: domanda di riconoscimento della qualifica di bottega storica trentina per l'iscrizione all'Albo delle botteghe storiche del Trentino, ai sensi dell'articolo 63, comma 3 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Legge provinciale sul commercio 2010).

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____
in qualità di legale rappresentante _____
dell'impresa _____
con sede legale in _____
telefono _____ fax _____
codice fiscale _____
partita IVA _____

dichiara di possedere i requisiti di cui all'articolo 2 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta provinciale n. 539 del 25 marzo 2011* e a tal fine

C H I E D E

il riconoscimento della qualifica di bottega storica trentina, per l'iscrizione all'Albo delle botteghe storiche del Trentino:

del proprio esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa

oppure

del proprio pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande

oppure

della propria attività artigianale

situato/a presso il Comune di _____

Via _____

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003:

- I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;
- Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento è il Dirigente del servizio commercio e cooperazione;
- In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art 7 del D.Lgs. 196/2003.

Data _____

Firma _____

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:

- sottoscritta in presenza del dipendente addetto previa identificazione
- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

L'art. 2 dell'allegato B) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 539 del 25 marzo 2011 così recita:

1. Sono considerati botteghe storiche gli esercizi commerciali al dettaglio, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigiane (situati anche fuori dai luoghi storici del commercio) che presentano i seguenti requisiti:

a) svolgono la propria attività da almeno cinquant'anni negli stessi locali e nello stesso settore merceologico (o in settori affini), a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, insegna, gestione o di proprietà, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie dell'attività; tale requisito può essere oggetto di deroga nel caso di trasferimento in altri locali della città, purché sia rimasta inalterata la caratterizzazione merceologica o di servizio;

b) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, di elementi, strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo, visibili al pubblico, che offra un chiara visibilità alla persona comune, ossia non munita di particolari conoscenze tecniche e culturali, del collegamento funzionale e strutturale con l'attività svolta e dia il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività.

2. Il requisito di cui alla lettera a) del comma precedente può essere derogato nel caso in cui, allo scopo di riattivare una bottega storica, vengano rilevate attività commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande, oppure artigianali esercitate in passato per almeno cinquant'anni e poi cessate. In questo caso devono essere ripristinate le caratteristiche originarie, anche mediante il restauro degli arredi e delle attrezzature a suo tempo utilizzati.

3. Non possono essere considerate botteghe storiche gli esercizi gestiti in franchising e gli esercizi che, per modalità di vendita o di caratterizzazione o localizzazione dell'attività, in relazione anche alla realtà territoriale del comune in cui sono situati, non corrispondono alle tipologie ed alle finalità delle botteghe storiche."